



Istituto Istruzione Superiore Statale "Pio La Torre"

Via Nina Siciliana N. 22 90135 Palermo – Tel. 091 6521539

E-mail: pais03800c@istruzione.it Pec: pais03800c@pec.istruzione.it



I.I.S.S. - "PIO LA TORRE"-PALERMO
Prot. 0005228 del 21/05/2019
(Uscita)

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità allegati al PTOF dell'Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 21 maggio 2019 con delibera n. 3

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi delle Linee di orientamento per le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal M.I.U.R. nel mese di Aprile 2015 e aggiornate nel mese di Ottobre 2017, della Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n.30 del 15 marzo 2007 e del D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della **prevenzione e contrasto al bullismo**, e, più in generale, **a ogni forma di violenza**, con l’attivazione strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico, in altri casi, e al contrario dei precedenti, a fenomeni legati a contesti educativi (scolastici e familiari) eccessivamente laschi e permissivi.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al **bullismo**, un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un **uso improprio dei social network**, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Ed invero, con l’evolversi delle nuove tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “diverso” per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L’IISS Pio La Torre si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) da parte degli adolescenti, attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l’educazione degli studenti, utilizzando tutte **le forme di diffusione e conoscenza** (corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, consigli di classe e d’Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica del rischio dell’utilizzo della rete internet.

Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest’ultime, occorre viceversa fare opera d’informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest’ultima come “ambiente di vita” che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell’ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici,

sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

A tal fine, promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Dal Bullismo al Cyberbullismo

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto finisca.

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate Bullismo ma, per poter connotare un comportamento come tale dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

- **l'intenzionalità:** il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;
- **la pianificazione:** il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;
- **la persistenza nel tempo:** il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;
- **l'asimmetria nella relazione:** il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Il **CYBERBULLISMO** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

In particolare ai sensi dell'art.1 della legge n.71 del 2017 per "cyberbullismo" si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

Il bullismo on-line è una tipologia di attacco continuo, ripetuto e sistematico, attuato mediante le tecnologie informatiche: internet, e-mail, SMS, MMS, messaggistica istantanea, immagini video, chat, post e social network.

Si distingue in:

- cyberbullismo diretto: ad esempio invio di messaggi denigratori alla vittima
- cyberbullismo indiretto: attraverso esclusione della vittima e contestuale diffamazione on-line di notizie false

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche

perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nell'ambito del **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il cyber bullismo si differenzia dal bullismo tradizionale per i seguenti punti:

- **l'anonimato**: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro convinto di non poter essere individuato;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;
- **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;
- **spettatori infiniti**: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è "per sempre", la platea si amplia all'infinito.

Gli atti di bullismo/cyberbullismo possono integrare a livello penale le seguenti fattispecie penali:

- ingiuria e diffamazione on-line (art.594 e 595 c.p.),
- molestie (art.660 c.p.),
- minaccia (art.612 c.p.)
- violenza privata (art.610 c.p.),
- sostituzione di persona (art.494 c.p. vds. Cass. Pen. 12479 del 2011),
- stalking telematico "cyber-stalking" (art.612 c.p.)
- violazione della privacy (art.167 Codice della Privacy)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 660 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043 – 2047 – 2048 Codice Civile;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla Direttiva M.I.U.R. n.1455 del 2006;
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dall’Aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e di contrasto del cyberbullismo (MIUR Ottobre 2017)
- dalla Legge n. 71 del 2017.

AZIONE EDUCATIVA

Le scuole hanno il compito di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

L'Istituto Pio La Torre, perseguendo gli obiettivi generali e specifici dei diversi ordini di scuola secondo quanto previsto dalle leggi della Repubblica italiana e da ordinanze e circolari del Ministro della Pubblica Istruzione, è una comunità educativa che ha come finalità la promozione e la valorizzazione umana, sociale, civile, culturale e professionale dei suoi componenti e dei cittadini in generale.

Inoltre, così come stabilito dal Regolamento di Istituto, persegue le finalità generali dell'istruzione e quelle proprie dell'Istituto secondario di secondo grado stabilite dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle leggi che regolano la materia dell'istruzione pubblica volte a:

- a) dirimere gli ostacoli che impediscono il godimento della piena cittadinanza;
- b) favorire l'integrazione sociale e l'eguaglianza civile;
- c) diffondere l'istruzione con specifiche azioni di insegnamento;
- d) realizzare la formazione culturale e professionale nel rispetto del diritto all'apprendimento e dei basilari principi di libertà, comprensione e solidarietà tra gli esseri umani.
- e) garantire il rispetto dei diritti dello studente come singolo e come componente della collettività.

Pertanto, l'Istituto è una comunità di dialogo in cui sono garantiti:

- a) la libertà di coscienza, di pensiero e di espressione;
- b) il libero confronto delle idee;
- c) il diritto all'insegnamento e all'apprendimento;
- d) la crescita civile, culturale e professionale degli studenti e degli operatori;
- e) il rispetto reciproco tra le persone .

Nei confronti del fenomeno crescente del Bullismo l'Istituto interviene garantendo diverse azioni:

- PREVENZIONE nei confronti di situazioni conflittuali creando un clima sereno caratterizzato da regole chiare e condivise.
- PROMOZIONE delle buone pratiche.
- CONTRASTO nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere i giovani discenti dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al Web rappresenta per l'istituzione scolastica una priorità per promuovere un uso sicuro e consapevole della Rete attraverso attività di sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione.

Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi.

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (ad esempio foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

Norme di buon comportamento in Rete

Al fine di individuare strategie di prevenzione e contrasto al cyberbullismo, è necessario conoscere e diffondere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web come:

- netiquette e norme di uso corretto dei servizi di Rete (es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della Rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi - virus, etc. - costruiti appositamente);
- regole di scrittura per le e-mail (es. utilizzare un indirizzo e-mail personalizzato e facilmente identificabile; descrivere in modo preciso l'oggetto del messaggio; presentare se stessi e l'obiettivo del messaggio nelle prime righe del testo; non pubblicare, in assenza dell'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica);
- individuazione dei comportamenti palesemente scorretti online e uso consapevole dei social network.

RESPONSABILITA'

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore;

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza ed interventi sulla patria potestà genitoriale.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

c) Culpa in vigilando della Scuola.

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l'ammonimento

L'ammonimento, introdotto dall'art.7 della Legge 71 del 2017, è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il reiterarsi di azioni di bullismo e l'eventuale coinvolgimento del minore in procedimenti penali.

L'istanza di ammonimento nei confronti del minore *ultra-quattordicenne*, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore.

E' possibile ricorrere all'ammonimento "*fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli art. 594,595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, commessi, mediante la rete Internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne*".

Dunque, l'ammonimento è espressamente previsto soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.

La richiesta di ammonimento può essere presentata dal Dirigente Scolastico ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali *allegati comprovanti quanto esposto*.

Se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona

esercitante la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'Istituto Pio La Torre dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo.

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

Il Dirigente Scolastico in sinergia con il Collegio dei docenti al fine di perseguire le finalità di intervento educativo-preventivo previste dalla legislazione vigente, dovrà applicare, nei confronti dei bulli e dei cyberbulli, misure disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente la condanna dei soprusi, dei comportamenti aggressivi e di prepotenza in qualsiasi forma.

Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello studente che ha commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

Il dirigente garantisce, come suddetto, l'informazione delle iniziative intraprese e delle attività svolte. In particolare:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO:

Il docente Referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

Nelle Linee guida del MIUR si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente **non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto.**

In particolare, il Referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- svolge un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, piani di formazione, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

approva i regolamenti disciplinari per l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studentesse e degli studenti), della Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007, delle Linee guida del MIUR Aprile 2015 e Ottobre 2017 e successive modificazioni

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI :

Sono attenti ai comportamenti dei propri figli al fine anche di cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento Regolamento di istituto ed il Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento (All. 2) – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studentesse e degli studenti) si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art.1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

E' dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.

La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa¹.

Per quanto sopra, gli alunni:

- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, se non per finalità didattiche, previo esclusivo consenso del docente;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri

¹ Cfr. Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007

dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.
- partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

La legge n.71 del 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l’art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di “Ammonimento” per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- *“comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*
- *comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]”.*

L’Ammonimento assume il carattere della diffida per il solo fatto che l’intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato).

L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

SEGNALAZIONE DI CASI E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due, **utilizzando l’apposito modulo di segnalazione** allegato al presente regolamento (All. 1).

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico che provvederà, in caso di reato, a sporgere immediatamente denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

- PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati
- SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine
- TERZA FASE: azioni e provvedimenti

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei.

Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del bullo (convocazione) che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'istituzione scolastica.

- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, dopo aver sentito docente e referente e secondo la procedura di seguito illustrata, **informa tempestivamente i genitori** (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinato dai regolamenti e norme in materia (statuto degli studenti etc); gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con provvedimenti particolarmente incisivi per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Per questi casi e se necessario, sarà cura del Dirigente interpellare e/o coinvolgere le Forze dell'Ordine, più precisamente le locali figure di riferimento della Polizia di Stato (ad esempio il compartimento della Polizia Postale).

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito (nota, sospensione etc), si prevede anche di attuare (se necessario e previo coinvolgimento dell'Equipe e autorizzazione del Dirigente) le seguenti procedure: lettera disciplinare ai genitori, lettera di scuse da parte del bullo, scuse in un incontro con la vittima, compito/esercitazione/ricerca sul bullismo, compiti/lavori di pulizia a scuola, espulsione dalla Scuola.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata).

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Ai sensi del Regolamento di Istituto (art.113) - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, in quanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.; hanno inoltre durata temporanea, salvo casi di eccezionale gravità, e sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Il cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevedono anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani

Al Dirigente Scolastico
dell' I.I.S.S. Pio La Torre
SEDE

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

(Descrizione guidata dell'episodio a cura del DOCENTE di classe)
Si prega di mantenere l'anonimato del soggetto che denuncia l'accaduto.

- Che cosa è successo? _____
- Quando? _____
- Dove? _____
- Come? _____

- Chi è stato? _____
- E' la prima volta oppure è accaduto altre volte? _____
- Eri da solo? _____
- Ne hai parlato con qualcuno? _____
- Chi? _____
- Hai reagito? Se sì, come? _____
- Gli episodi si ripetono ancora? _____
- Quando è stata l'ultima volta? _____
- Ti serve aiuto? _____
- Chi pensi potrebbe aiutarti? _____

Data _____

Il Docente

Il coordinatore di classe

AII. 2

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONE

Infrazione	Provvedimento	Organo competente
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante le ore di lezione.	<p>Ritiro temporaneo del cellulare</p> <p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>Convocazione della famiglia</p>	Docente
Reiterazione infrazione	Nota	Docente e C.d.C
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.	<p>Ritiro temporaneo del cellulare</p> <p>Nota sul registro di classe</p> <p>Convocazione della famiglia</p>	Docente
L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici	<p>Ritiro temporaneo del cellulare</p> <p>Nota sul registro di classe</p> <p>Intervento del C.d.C.</p> <p>Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psico-pedagogica</p> <p>*Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi Competenti</p>	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS o di un suo delegato

Infrazione	Provvedimento	Organo competente
<p>L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy</p>	<p>Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe</p> <p>Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso</p> <p>Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psico-pedagogica</p> <p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS o di un suo delegato</p>
<p>L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social.</p>	<p>Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe</p> <p>Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso</p> <p>Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psico-pedagogica</p> <p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS o di un suo delegato</p>
<p>L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, lim)</p> <p>Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc</p>	<p>Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso</p> <p>Segnalazione alla F.S. "Dispersione scolastica" e alla figura psico-pedagogica</p> <p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS o di un suo delegato</p>

*** Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:**

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.